



**COMUNE DI VALLE CASTELLANA**  
**(Provincia di Teramo)**  
*Servizio finanziario*

**BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024/2026**  
**QUANTIFICAZIONE FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI**

(art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145)

A decorrere dall'anno **2021** (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di giunta da adottare entro il 28 febbraio 2021, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "**Fondo di garanzia debiti commerciali**", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.

In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato art. 33, D.Lgs. n. 33/2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi le predette condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

Verificandosi la predetta condizione, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):

- a) al **5%** degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) al **3%** degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) al **2%** degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) all'**1%** degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

Il Comune di Valle Castellana è tenuto a iscrivere in bilancio il Fondo di garanzia debiti commerciali in quanto presenta al 15/12/2023 la seguente situazione:

- Importo scaduto e non pagato Totale: € **1.530.000,00**
- Importo documenti ricevuti nell'esercizio 2023: € **3.000.000,00**

$\% \text{ del Debito residuo commerciale rispetto al Totale fatture ricevute nell'anno (Importo scaduto e non pagato Totale / Importo documenti ricevuti nell'esercizio) } \times 100 = 51 \% > 5\%$

*Se la % estratta è maggiore del 5% del totale delle fatture ricevute nell'esercizio 2023, va considerata la diminuzione dello Stock del Debito 2023 rispetto a quello del 2022.*

**R = Importo scaduto e non pagato Tot. 2023 / Importo scaduto e non pagato Tot. 2022 = 1,86**

*R è > 0,9 allora l'indicatore fa scattare l'obbligo di accantonamento per mancata riduzione del debito secondo la quota massima del 5% degli stanziamenti assestati 2023 macroaggregato 103 (1° liv. 1, 2° liv. 3).*

Spesa per acquisto di beni e servizi (Macro-agg. 1.03)	+	1.322.453,00
Stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione (Macro-agg. 1.03)	-	748.966,00
TOTALE		573.487,00
Percentuale applicata		5,00%
<b>Importo FGDC da accantonare</b>		<b>28.674,35</b>

Valle Castellana, 15.12.2023

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

F.to. *Dott.ssa Priscilla Di Vittorio*